Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 262

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 14 novembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**CONCORSI ED ESAMI**



# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Ordine del giorno per la 59ª seduta pubblica**

La Camera dei deputati è convocata, in 59ª seduta pubblica, martedì, 17 novembre, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.
2. Discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 » (primo provvedimento).
3. Discussione della proposta di legge dei deputati ROBERTI ed *altri*: « Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana ».
4. Discussione dei disegni di legge:
   « Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati »;
   « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto ».

(5539)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

**Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Arezzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Arezzo di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 6100 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale in data 19 settembre 1952, n. 642, con il quale il contributo statale fu elevato per il solo esercizio finanziario 1951-52;

Vista la deliberazione in data 30 maggio 1951 della Deputazione provinciale di Arezzo, con la quale veniva aumentato fino a L. 200.000 il contributo annuo della Provincia medesima per la spesa su ricordata;

Visto il decreto interministeriale n. 15400 del 4 dicembre 1952, con il quale la predetta deliberazione veniva approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma di legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo, costituito con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è aumentato per anni quattro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1955-56, col contributo annuo di L. 200.000 (duecentomila), con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Arezzo di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953*
*Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 186*

(5435)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 7, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani per il quadriennio 22 marzo 1949-21 marzo 1953;

Considerato che l'attuale situazione dell'E.Z.I. impone lo studio e l'attuazione di provvedimenti idonei per il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Ente stesso, in relazione anche alle direttive politico-economiche del Governo nel campo dell'industria e del commercio dello zolfo di produzione nazionale;

Considerato, altresì, che tali direttive da affidarsi al nuovo Consiglio di amministrazione, richiedono la scelta di membri esperti per cui nelle more appare opportuno affidare la gestione ad un commissario governativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

In attesa della ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, scaduto con il 21 marzo 1953, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, commissario straordinario dell'Ente stesso, l'avv. Gaetano Mastrobuono, prefetto della Repubblica per il periodo di sei mesi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre* 1953
*Registro n.* 3 *Industria e commercio, foglio n.* 311. — ALIFFI

(5510)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1953.

**Istituzione di un'Agenzia consolare in Rivadavia (Argentina).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Rivadavia alle dipendenze del Consolato d'Italia di Mendoza (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1953

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre* 1953
*Registro n. 47 Esteri, foglio n.* 34

(5509)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

**Nomina dei sindaci effettivi della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 febbraio 1935, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 dicembre 1942, col quale il rag. Mariano Giunta fu nominato sindaco della predetta azienda;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1945, col quale il rag. Calogero Vaccaro fu nominato sindaco dell'azienda di cui trattasi;

Considerato che i signori rag. Giunta e rag. Vaccaro hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori insegn. Salvatore Randazzo fu Vincenzo e Salvatore Falletta fu Onofrio sono nominati sindaci effettivi della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, in sostituzione dei signori rag. Mariano Giunta e rag. Calogero Vaccaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

*Il Ministro*: GAVA

(5431)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

**Autorizzazione alla Cassa di sovvenzione di Rieti, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Rieti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Cassa di sovvenzione di Rieti;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di sovvenzione di Rieti è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, nel territorio del comune di Rieti, previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5512)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1953.

**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Remar » fra reduci e lavoratori, con sede in Ameglia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa « Remar » fra reduci e lavoratori, con sede in Ameglia, dalle quali emerge che l'ente suddetto non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 5 ottobre 1953, n. 19009, del Prefetto di La Spezia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa di cui trattasi alla porcedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Remar » fra reduci e lavoratori di Ameglia, costituita con atto 23 novembre 1946 del notaio Giuseppe Carpena, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile, e 197 e seguenti del regio decreto 14 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Rosario Milazzo, è nominato commissario liquidatore della società predetta, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(5511)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) di un mutuo di L. 1.535.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5474)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) di un mutuo di L. 1.065.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5475)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gabicce Mare (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 1.200.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5476)

**Avviso di rettifica**

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 16 ottobre 1953, si chiarisce che il mutuo di L. 2.350.000 autorizzato in favore del comune di Castelnuovo di Sotto (provincia di Reggio Emilia) si riferisce al bilancio 1951 anzichè a quello 1952.

(5496)

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Vado Ligure (Savona)**

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, n. 3210, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Vado Ligure, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1949, è prorogato fino al 21 novembre 1956.

(5405)

**Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno costituente l'ex alveo del canale Restara in comune censuario di Este.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 7 luglio 1953, n. 265, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno costituente l'ex alveo del canale Restara, della superficie di mq. 1042, segnata nel catasto del comune censuario di Este alla Sezione *A*, mappali 559, 637 e 658 ed indicata nell'estratto catastale 17 gennaio 1949, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5446)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Notificazioni di perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933 a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aichino Attilio fu Achille e di Camenisch Orsola, classe 1894, distretto Casale Monferrato, ex colonnello fanteria, decreto luogotenenziale 30 novembre 1917, dal 27 giugno 1950.

Testi Concetto fu Genesio e di Borgia Argia, classe 1915, distretto Roma, ex tenente artiglieria, regio decreto 31 ottobre 1942, dal 20 marzo 1947.

Spadini Ferruccio fu Rienzo e fu Baroni Maria, classe 1895, distretto Mantova, ex capitano fanteria, regio decreto 25 novembre 1919, dal 24 settembre 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

Aichino Attilio fu Achille e di Camenisch Orsola, classe 1894, distretto Casale Monferrato, ex colonnello fanteria, regio decreto 14 marzo 1940, dal 27 giugno 1950.

Ballarino Anselmo fu Giuseppe e di Boccalatte Maria, classe 1894, distretto Casale Monferrato, ex capitano fanteria, decreto luogotenenziale 7 novembre 1915, dal 25 ottobre 1948.

Bessaro Giovanni fu Carlo e di Daelli Rosa, classe 1913, distretto Milano, ex capitano fanteria, regio decreto 2 febbraio 1943, dal 27 giugno 1946.

CROCE AL VALOR MILITARE

Aichino Attilio fu Achille e di Camenisch Orsola, classe 1894, distretto Casale Monferrato, ex colonnello fanteria, regio decreto 4 maggio 1925, dal 27 giugno 1950.

Bertoli Marco di Francesco e di Manin Domenica, classe 1904, distretto Sacile, ex aiutante di battaglia, regio decreto 6 febbraio 1941, dal 18 giugno 1949.

Spadini Ferruccio di Rienzo e fu Baroni Maria, classe 1895, distretto Mantova, ex capitano fanteria, regio decreto 15 febbraio 1925, dal 24 settembre 1945.

(5409)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale « Pisciarella » in comune di Ronciglione (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 45122, in data 6 novembre 1953, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale « Pisciarella », in comune di Ronciglione (Viterbo) ed è stato nominato il commissario governativo dell'Ente nella persona del rag. Rosario Pagano.

(5440)

### Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Consiglio Rumo, con sede in comune di Gravedona (Como).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 novembre 1953, n. 41320, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Consiglio Rumo, con sede in comune di Gravedona (Como), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 26 novembre 1933.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(5441)

## MINISTERO DELLE POSTE DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Istituzione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 6 giugno 1953, è stato istituito il servizio fonotelegrafico nei posti fonotelegrafici comunali delle seguenti frazioni di Nocera Umbra:

Casa Paoletti, Colle e Moline in collegamento con l'ufficio telegrafico di Nocera Umbra rispettivamente mediante il circuito 6751, 6752 e 6753.

(5444)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 13 novembre 1953

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,87 | 638,25 |
| » Firenze | 624,80 | 636 — |
| » Genova | 624,85 | 639 — |
| » Milano | 624,88 | 638 — |
| » Napoli | 624,85 | 638,40 |
| » Palermo | 624,87 | 638,25 |
| » Roma | 624,84 | 638,375 |
| » Torino | 624,80 | 636 — |
| » Trieste | 624,87 | — |
| » Venezia | 624,90 | 637,85 |

### Media dei titoli del 13 novembre 1953

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,80 |
| Id. 3 % lordo | 79,10 |
| Id. 5 % 1935 | 94,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,475 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,925 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,25 |
| Id. 5 % 1936 | 90,725 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,20 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 97,20 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 13 novembre 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 638,19 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90 46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120 78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) . . . . | » | 142,90 | » franco svizzero |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 ottobre 1953, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Eusebio Checchetti fu Girolamo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), ed i signori cav. uff. avv. Giandomenico Gasperi fu Sebastiano, dott. Luciano Marani di Edmondo e Guido Ravazzolo di Gaetano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1953

*Il Governatore*: MENICHELLA

(5487)

---

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 ottobre 1953, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cingoli (Macerata), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il cav. uff. Alfredo Pucciarti fu Gaetano è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata) ed i signori dott. Filippo-Guido Giannobi fu Zenobio, dott. notaio Raul Borioni fu Lorenzo e per. agr. Pietro Pesarini fu Luca, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1953

*Il Governatore*: MENICHELLA

(5488)

# REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

N. 10900/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 2031/R/Gab., con cui alla signora Pfitscher Maria di Giuseppe, nata a San Martino Passiria il 20 settembre 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bellini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 luglio 1953 dalla figlia maggiorenne della predetta, Luigia, in atto residente a San Leonardo in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario dèl Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 novembre 1935, numero 2031/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona della richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Bellini Luigia viene ripristinato nella forma tedesca di Pfitscher.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 ottobre 1953

*Il Vice Commissario del Governo*: BENUSSI

(5366)

# PREFETTURA DI GORIZIA

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Rupnik Lucia;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Rupnik Lucia di Caterina Rupnik, nata a Gorizia il 2 marzo 1914, residente a Gorizia, via G. Gozzi n. 2, impiegata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rupnik in Rupeni.

Gorizia, addì 10 agosto 1953

*Il prefetto*: DE ZERBI

(5523)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 18 giugno 1951, n. 20421.2/9533, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950;
Vista la nota del Prefetto di Catanzaro con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Luigi Rossi e il dott. Domenico Miceli, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Rossi e del dott. Domenico Miceli sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950, il vice prefetto dott. Saverio De Luca e il primo segretario dott. Aurelio Mauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(5418)

---

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446:
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 25 agosto 1953, n. 340.2.24/10852, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952;
Visto il telegramma del Prefetto di Cosenza con il quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Angelina Poli per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Angelina Poli è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952 l'ostetrica condotta Grano Bigi Anita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(5419)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 13 aprile 1953, n. 8070, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma è costituita come appresso:

*Presidente*:
Valerio dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

*Componenti*:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Bianchi prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica;
Ponzi prof. Ettore, docente in clinica ostetrica;
Furlotti Orlanda, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Duchaliot dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(5417)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per il conferimento di dieci borse di studio per la specializzazione in entomologia**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;
Considerata l'opportunità di conferire alcune borse di studio ai laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;
Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;
Vista la lettera del Ministero del tesoro, in data 30 luglio 1953, n. 128686/131838;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci borse di studio per la specializzazione in entomologia, da usufruire presso i dipendenti Osservatori per le malattie delle piante, nonchè presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di due anni, a decorrere dal 1° novembre 1953, e l'importo è di L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) annue lorde, pagabili in rate mensili posti-

cipate, su presentazione di certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso cui viene fruita.

La borsa potrà essere confermata, senza concorso, allo stesso assegnatario per un anno successivo, su proposta del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso cui viene fruita.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, Divisione AM/4, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia notarile, di una delle lauree indicate nell'art. 3).

In via eccezionale gli aspiranti — qualora per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche o perchè recentemente laureati, non siano in grado di produrre il diploma originale o copia di esso — potranno produrre un certificato di laurea;

4) certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno.

In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

8) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata per la firma e per l'effige, dal sindaco o da un notaio. Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Tutti i documenti, di cui sopra, dovranno essere redatti su carta legale, inoltre, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorre la legalizzazione delle firme.

I documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del presente articolo. Tuttavia la fotografia, di cui al precedente numero 8), dovrà essere prodotta in ogni caso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del tempo utile per la presentazione della domanda.

Il concorrente potrà presentare, altresì, tutti i titoli e le pubblicazioni che riterrà opportuno ai fini del presente concorso, ivi compresa la copia della tesi di laurea.

Art. 5.

L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia — con particolare riguardo alla entomologia — ed avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta di tre membri, sarà nominata con successivo provvedimento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione, in base ai titoli e alle prove di esame, compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione disporrà di dieci punti; non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito almeno 21/30.

Art. 7.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Con decreto di assegnazione di ciascuna borsa sarà stabilito l'Osservatorio o l'Istituto presso il quale detta borsa dovrà essere fruita.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 9.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non si presentino a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati destinati a fruire della borsa.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscono di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a questa ultima. A tale effetto gli assegnatari, nel termine di cui al comma precedente, debbono dichiarare se usufruiscono o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che non frequentino l'Osservatorio e l'Istituto con assiduità, diligenza e profitto, a giudizio insindacabile del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso cui fruiscono della borsa.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Le borse cesseranno in ogni caso il 31 ottobre 1955, salvo l'applicazione del secondo comma del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

*Il Ministro*: SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *ottobre* 1953
*Registro n.* 17, *foglio n.* 395

**(5479)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.